

Circolare n. 34
19/09/2017 SC-fa

Politiche Energetiche.

Reg.(UE) 1369/2017.

Dal 1° agosto 2017
nuove regole per
l'etichettatura UE degli
elettrodomestici.

Il 1° agosto ultimo scorso è entrato in vigore il **Regolamento (UE) 4 luglio 2017, n. 1369** che abroga la precedente normativa europea in materia (la Direttiva 2010/30/UE) e detta le nuove regole sull'**etichettatura del consumo energetico degli elettrodomestici**, applicabili ai "prodotti connessi all'energia"¹.

Il Regolamento 1369/2017 è l'ultimo provvedimento, in ordine di tempo, frutto delle politiche UE volte ad incoraggiare la sostenibilità ambientale tramite il perseguimento di obiettivi di efficientamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; sia favorendone la progettazione ecocompatibile (Direttiva 2009/125/CE), sia intervenendo sull'etichettatura (Direttiva 2010/30/UE, ora superata dal Regolamento 1369/2017), in modo da offrire ai consumatori tutte le informazioni necessarie per una loro scelta consapevole e sostenibile.

L'adozione del Regolamento, atto normativo direttamente applicabile all'interno dei singoli Stati membri senza necessità di recepimento, rende le **nuove regole** uniformemente operative **dal 1° agosto 2017 in tutta la UE**² oltre ad assicurare un livello di armonizzazione maggiore in tutta l'Unione.

Tuttavia, per quanto riguarda in particolare i nuovi **obblighi informativi** (secondo cui le informazioni al consumatore devono essere date conformemente all'All. I al Regolamento UE), essi scatteranno a partire **dal 1° gennaio 2019**.

Pertanto:

per gli elettrodomestici immessi sul mercato dal 1° agosto 2017 al 1° gennaio 2019, il fornitore dovrà inserire le informazioni nella banca dati appositamente creata dalla Commissione UE;

per i modelli immessi sul mercato prima del 1° agosto 2017, non valgono i nuovi obblighi (non si fa riferimento al succitato All. I), ma restano invece applicabili gli obblighi informativi dettati dalla Direttiva 2010/30/UE e dal D. Lgs. 104/2012.

N.B.: i nuovi obblighi informativi non si applicano agli apparecchi di riscaldamento, nel caso in cui la fornitura delle etichette per tali insiemi di apparecchi sia di esclusiva responsabilità dei distributori.

Obblighi informativi in vigore dal 1° gennaio 2019

¹ Prodotto connesso all'energia (art. 2, par.1, n.1, Reg.(UE)2017/1369): "Il bene o il sistema che ha un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso sul mercato o messo in servizio, incluse le parti che hanno un impatto sul consumo di energia durante l'uso, che sono immesse sul mercato o messe in servizio per il clienti e destinate ad essere integrate nei prodotti".

Si evidenzia che il Regolamento in parola non si applica ai prodotti di seconda mano, a meno che non siano importati da un Paese extra UE; né ai mezzi adibiti al trasporto di cose o persone.

² Del D. Lgs. 104/2012 (provvedimento di recepimento della precedente Direttiva 2010/30/UE), che resta formalmente in vigore, continuano ad avere efficacia solo le disposizioni che non siano in contrasto con la nuova normativa europea.

1. Principali obblighi del fornitore³ - art. 3 del Regolamento

Il fornitore assicura che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, per ciascuna singola unità e gratuitamente, di etichette stampate precise e di schede informative del prodotto, conformemente al Regolamento 1369/2017 e ai pertinenti atti delegati. Il fornitore fornisce, su richiesta del distributore, le etichette stampate, comprese le etichette “riscalate” (v. infra) conformemente all'art. 11, par. 13 del Regolamento in parola, e le schede informative del prodotto.

Il fornitore assicura la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto e presenta la documentazione tecnica sufficiente a permettere di accertarne la precisione.

2. Principali obblighi dei distributori⁴ - art. 5 del Regolamento

Il distributore:

- a) espone in modo visibile, anche nella vendita a distanza online, l'etichetta ottenuta dal fornitore o messa a disposizione conformemente al par. 2 del Regolamento per le unità di un modello disciplinato dal pertinente atto delegato;
- b) su richiesta, mette a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma fisica presso il punto vendita.

3. Altri obblighi dei fornitori e dei distributori – art. 6 del Regolamento

- a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto e alla gamma delle classi di efficienza figurante sull'etichetta nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale relativo a quel prodotto;
- b) collaborano con le Autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle Autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati che rientrano nelle loro responsabilità;
- c) in relazione ai prodotti disciplinati dagli atti delegati, non devono fornire né esporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni di altro tipo che non siano conformi agli obblighi previsti dal Regolamento e dai pertinenti atti delegati, ove ciò possa indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguarda il consumo di energia o di altre risorse durante l'uso.

Obblighi relativi all'etichettatura

Il Regolamento 1369/2017 apporta notevoli modifiche anche alle etichette degli elettrodomestici:

- vengono eliminati i “+” e viene **reintrodotto il sistema della**

³ Fornitore (art. 2, par.1, n.14, Reg.(UE)2017/1369): “il fabbricante stabilito nell'Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell'Unione, oppure l'importatore che immette il prodotto sul mercato dell'Unione”.

⁴ Distributore (art. 2, par.1, n.13, Reg.(UE)2017/1369): “il dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione- vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o meno.

- classificazione con le lettere dalla “A” alla “G”** (già dimostrata efficiente, in termini di costi, per i clienti);
- è prevista una disciplina particolare per gli elettrodomestici già immessi sul mercato, in ordine ai quali la Commissione provvederà progressivamente, secondo le scadenze indicate nel Regolamento stesso, a “riscalare” le vecchie etichette con le nuove etichette che utilizzano le lettere; si passerà pertanto dal sistema di etichettatura attuale, che prevede la possibilità di avere prodotti con etichetta A+++ ad un sistema di etichette con scala massima A e scala minima G, nell’ambito del quale vengono confermate le variazioni cromatiche dal verde (più efficiente) al rosso (meno efficiente).
 - parallelamente, i regolamenti delegati che, ai sensi della Direttiva 2010/30/UE, hanno disciplinato le regole tecniche per l’etichettatura del consumo energetico degli elettrodomestici, verranno sostituiti da nuovi atti delegati per tipologia di prodotti. I vecchi regolamenti delegati resteranno comunque in vigore fino a quando non sarà avvenuta la loro completa sostituzione.

In allegato, il testo integrale del Regolamento 1369/2017.



Etichettatura
Elettrodomestici